



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, L. 431/98 art. 11-ANNUALITA'

2025

ART.1

Destinatari e requisiti per l'accesso ai contributi

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Onani e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria. La residenza anagrafica nel Comune di Onani e nell'abitazione oggetto del contratto di locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda (*art. 2 comma 1 L. 431/98*) e essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione; il canone di locazione (ex art. 1 a art. 2, comma 3 del decreto 07/06/1999) deve incidere sul valore ISEE del nucleo familiare in misura:

- superiore al 14%, per ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 (€ 603,40*13*2) Fascia A;
- superiore al 24%, per ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 16.828,00 – Fascia B;

Gli importi indicati nei precedenti punti si riferiscono all'annualità 2025. Per le annualità successive il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

ART. 2

Cause di esclusione o inammissibilità

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

Non sono ammessi:

i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo (*ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89*) sito in qualsiasi località del territorio nazionale; nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene;

i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparati ai coniugi.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989 n.13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, anche se il titolare del contratto è un componente del nucleo familiare

ART. 3

Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24%

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART.4

Modalità di determinazione del contributo

L'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare beneficiario. Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE del richiedente, mentre per la fascia B al 24%. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato, fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui all'art. 3 comma c) del presente Bando possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la fascia A e 2.320,00 per la fascia B. Il contributo è erogato con decorrenza 01/01/2025, o dalla data di stipula del contratto nel caso sia successiva al 01/01, e sino al 31/12/2025, o sino alla data di scadenza o recesso del contratto; è proporzionale ai mesi di validità del contratto stesso ed è erogato per le mensilità per le quali si dimostri l'effettivo e regolare pagamento del canone di locazione.

ART.5

Modalità di individuazione dei destinatari del contributo

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un comune, dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati.

Ciascun comune trasmetterà alla regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno ciascun comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo aver determinato il contributo dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto nel proprio comune.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

Esempio di calcolo del contributo in caso di contratto in due comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1= € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;

Totale canone annuo= 1.000,00+2.600,00=3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1= $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$;

Contributo Comune 2= $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$.

La liquidazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata all'accredito dei fondi da parte della Regione a favore del Comune di Onani e alla disponibilità contabile delle somme assegnate.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, i contributi calcolati a favore di ciascun beneficiario inserito nelle fasce A e B saranno ridotti proporzionalmente in eguale misura percentuale fino all'occorrenza delle risorse disponibili. La liquidazione del contributo sarà effettuata in seguito all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione.

ART.6

Cumulabilità con altri benefici

In base a quanto disposto dalla DGR 36/36 del 09/07/2025, è ammesso il cumulo tra il contributo del Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore dei cittadini ammessi.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

ART.7

Modalità e termini di presentazione delle domande

La Domanda dovrà essere presentata sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Onani, scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.onani.nu.it/> e dovrà essere trasmessa entro e **non oltre il 22/11/2025** con una delle seguenti modalità:

- in modalità telematica all'indirizzo: protocollo@comune.onani.nu.it;
- consegnata a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali o presso L'Ufficio Protocollo del Comune di Onani;

ART.8

Documentazione da allegare alla Domanda

- Certificazione ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare, in corso di validità e redatta secondo la normativa vigente;
- Copia del Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
- Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'anno in corso o della documentazione di adesione al regime fiscale della "cedolare secca";
- Copia delle ricevute di pagamento, correttamente compilate, contenenti i dati del locatore e del locatario nonché il mese di riferimento del pagamento, firmate per quietanza dal locatore, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione delle mensilità relative all'annualità in corso (N.B. le ricevute delle mensilità relative al periodo Ottobre - Dicembre possono essere presentate dal beneficiario entro il 10 Gennaio P.V. qualora non siano ancora state pagate le relative spettanze alla data della presentazione della domanda);
- Copia del Documento di Identità del richiedente, in corso di validità;
- Copia del regolare titolo di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
- Eventuale copia del codice IBAN su cui accreditare il beneficio spettante che dovrà essere intestato/cointestato al richiedente;

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

➤ Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), letta e sottoscritta.

Inoltre la Domanda dovrà essere integrata tempestivamente, e comunque entro e non oltre il 10 Gennaio P.V., qualora, tra la data di presentazione della stessa e il 31 Dicembre dell'anno in corso, il beneficiario risulti percettore di altro sussidio a sostegno della locazione, attraverso la compilazione dell'apposito Modulo allegato al presente Avviso pubblico.

ART. 9

Formazione della graduatoria, definizione e trasmissione del fabbisogno comunale

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, il competente ufficio comunale eseguirà l'istruttoria con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire le risorse tra i beneficiari (riproporzionandole qualora le risorse stanziare non siano sufficienti) e liquidare le somme assegnate. Il comune istruirà le domande presentate verificandone completezza e regolarità. Procederà quindi alla definizione della graduatoria provvisoria con l'indicazione degli ammessi e i non ammessi al contributo e, decorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Onani, potrà essere approvata la graduatoria definitiva degli aventi titolo. Il servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, acquisito il fabbisogno comunale valuta la predisposizione dell'elenco provvisorio dei comuni ammessi al finanziamento dando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine il servizio predispone l'elenco definitivo.

ART. 10

Controlli e sanzioni

A norma di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445;

ART. 11

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Veronica Pillosu;

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it



COMUNE DI ONANI'

Servizi Sociali

Art. 12

Pubblicità

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Onani, e sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali/Amministrativo ai quali è possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione, nei giorni e orari di ricezione del pubblico.

Art 13

Norme di rinvio

Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso, si rimanda espressamente alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31/07/2024, alla Determinazione R.A.S n. 1731/32406 del 01/08/2024 e ss.mm.ii. e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Allegati:

- All. 1 Domanda di partecipazione;
- BANDO PERMANENTE, per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giuseppina Congiu

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 26

Tel. 0784 410023/ Fax 0784 410101

e-mail servizisociali@comune.onani.nu.it